



COMUNE DI BARDONECCHIA

Provincia di Torino – CAP 10052



Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” -legge di stabilità 2015-)

I – RELAZIONE TECNICA

1. Premessa

Dopo il c.d. “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge finanziaria recepisce solo in parte le indicazioni proposte dal Commissario Cottarelli, ma è ormai certo che tali indicazioni saranno contenute nella legge Madia sulla pubblica amministrazione, che sarà il veicolo normativo dove verranno assunte le scelte organiche in materia di partecipate tanto da modificare alla radice l’attuale sistema.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs.33/2013).

Pertanto, la legge di stabilità 2015 attribuisce espressa competenza al Sindaco per la redazione e l'approvazione del Piano di razionalizzazione, pur tuttavia l'Ordinamento prevede una competenza del Consiglio Comunale, a mente ex art. 42 del T.U. Enti Locali D.Lgs n. 267/00 e s.m.i., in materia di decisione sui servizi pubblici locali e sulle società partecipate dell'Ente;

La nota esplicativa ANCI datata 23.03.2015 tuttavia sembra richiedere l'intervento consiliare solo in caso vi siano procedure dettagliate incidenti in maniera significativa sul Comune, pertanto per l'adozione dei necessari adempimenti riservati alla competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. inerenti *"organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione"*.

Nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate le partecipazioni in essere in quanto società avente per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, conformemente a quanto già valutato dal Consiglio Comunale con la delibera di ricognizione delle partecipazioni, n. 26 del 01.07.2009 e con la successiva delibera n. 27 in data 23.05.2013 di recesso dal Consorzio per la Formazione Professionale delle attività di montagna, denominato Formont;

Pur non comportando adempimenti successivi rientranti nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/00 e s.m.i. il piano di razionalizzazione sarà comunque sottoposto al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "*constituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*".

È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. – Le partecipazioni dell'ente

1. Elenco Società con quote di partecipazione diretta

Il Comune di Bardonecchia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società **ACSEL S.P.A.** con una quota del 4,58 %;
2. Società **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.** con una quota del 0,00006%;
3. Società **ACEA** Pinerolese Industriale con una quota dello 0,00049687%;

2. Elenco Società con quote di partecipazione indiretta

Detenute da ACSEL S.p.A.

1. ACSEL ENERGIA SRL, 100%

Detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

1.	Risorse Idriche S.p.A.	91,62%
2.	AIDA Ambiente S.r.l.	51,00%
3.	SCA S.r.l.	51,00%
4.	Sviluppo Idrico S.p.A.	50,00%
5.	Gruppo SAP	30,85%
6.	S.I.I. S.p.A.	19,99%
7.	Nord Ovest Servizi S.p.A.	10,00%
8.	Mondo Acqua S.p.A.	4,92%
9.	Environment Park S.p.A.	3,38%

Per le partecipazioni societarie di cui sopra il Comune, non potendo decidere autonomamente il mantenimento o meno delle stesse, dovrà con ciascuna di dette società aprire un tavolo di confronto coinvolgendo gli altri soci, avendo chiaro l'obiettivo di voler ridurre al minimo la detenzione di partecipazioni indirette utilizzando i criteri ben fissati dal comma 611, art. 1 della legge finanziaria 2015.

Si evidenzia inoltre che le quote di partecipazione indiretta attribuibili al Comune di Bardonecchia per le sopracitate partecipazioni indirette, sono uguali a quelle delle quote detenute nelle partecipazioni societarie dirette.

6. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Bardonecchia, partecipa:

- al Consorzio Forestale Alta Valle Susa che ha come finalità la gestione tecnico economica e pianificazione delle risorse silvo-pastorali nonché prestazione servizi tecnici e lavori a favore dei Comuni consorziati. Quota di partecipazione 14,40%.
- al Consorzio Turismo Torino e Provincia che ha come finalità la gestione di servizi di accoglienza e promozione turistica del territorio della Provincia di Torino. Quota di partecipazione 3,78%.

La partecipazione al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, essendo "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano; analogamente la partecipazione al consorzio TTP non è oggetto del presente piano trattandosi di Consorzio.

Per completezza, si precisa che il Comune di Bardonecchia con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.05.2013 ha deliberato il recesso dal Consorzio per la Formazione Professionale delle Attività di Montagna, siglabile come Formont, a far data dal 01.09.2013. La scelta del Comune di recedere dal Formont, è in linea con l'obiettivo di razionalizzazione delle spese attraverso la riduzione delle partecipazioni in enti terzi, anche se nello specifico non ha riguardato una società di capitali ma un Consorzio.

II – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

1. Società ACSEL S.p.A.

Con la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti", la Regione Piemonte si è dotata di una normativa organica in materia di gestione dei rifiuti attuativa del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed in particolare ha avviato una nuova organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani.

IL Consorzio obbligatorio del bacino 15 "Ambiente Dora Sangone" (**C.A.DO.S.**), per conto dei Comuni consorziati, assicura l'organizzazione dei servizi di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei rifiuti ed esercita poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori. I comuni complessivamente sono 54 e le aziende di gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti sono 2: Acsel S.p.a. e Cidiu S.p.a..

Il bacino dell'ACSEL S.p.a. comprende i comuni dell'Alta Media e Bassa Valle di Susa, fra i quali questo Comune.

ACSEL S.p.A. è un'azienda a capitale pubblico di proprietà di 39 Comuni della Valle di Susa che fornisce servizi agli stessi comuni soci. In particolare si occupa dell'ambiente (raccolta e smaltimento rifiuti), della gestione del Canile Consortile, di energie alternative (fotovoltaico...), informatica e telecomunicazioni, educazione e sensibilizzazione sulla raccolta rifiuti e fornisce supporto agli uffici comunali.

I comuni soci sono: Almese, Avigliana, Bardonecchia, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa San Michele, Claviere, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Bardonecchia, Moncenisio, Noalesa, Oulx, Rosta, Rubiana, Bardonecchia, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Susa, Vaie, Venaus, Villardora, Villarfocchiardo.

La sede amministrativa dell'azienda è a Sant'Ambrogio di Torino dove è anche presente uno dei cantieri operativi. Altri due siti operativi, necessari per servire al meglio l'intera valle, si trovano a Oulx e a Bruzolo.

ACSEL SpA nasce da una serie di trasformazioni aziendali che ci sono state a partire dal 2004, anno in cui, in seguito ad una Legge Regionale, si è dovuto scindere l'Azienda CONSORTILE ACSEL VALSUSA in un consorzio e due aziende. Il consorzio, chiamato CADOS, ha sede a Rivoli, ed ha affidato ad Acsel SpA la gestione della raccolta rifiuti attraverso un Contratto Quadro della durata di 15 anni. Le 2 aziende erano: ARFORMA che si occupava della Discarica di Mattie (impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati) e ACSEL che si occupava ed occupa della raccolta dei rifiuti. Nel 2012 Acsel ha inglobato ARFORMA.

Ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero degli addetti: 94

Risultati di bilancio: 2011 € 97.954,00 – 2012 € 74.076,00 – 2013 € 878.779,00

L'ACSEL si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Valle di Susa.

E' pertanto intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società.

2. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT)

La legge n. 36 del 5 gennaio 1994 (conosciuta come L. Galli, ora sostituita dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.) ha definito la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema ha delineato una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità d'ambito ed il Gestore, attribuendo alla prima funzioni di governo e di controllo, al secondo il compito di organizzare il Servizio Idrico Integrato, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Alle Regioni la legge Galli ha anche attribuito il compito di individuare gli ATO.

La Regione Piemonte con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n.13, ha individuato sei ATO, fra i quali **l'Ambito 3 Torinese** (ATO3) che comprende un territorio piuttosto ampio, interamente situato in Provincia di Torino.

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, i Comuni appartenenti all'ATO 3 "Torinese" hanno stipulato apposita Convenzione, in base alla quale è stata costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali.

Fra le funzioni dell'Autorità d'ambito, era previsto il compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio idrico.

L'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) "Norme in materia di servizi pubblici locali" sostituisce integralmente l'art. 113 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EELL di cui al D.Lgs. 267/00. La disciplina dei servizi pubblici di rilevanza industriale viene modificata in modo sostanziale, stabilendo che l'erogazione del servizio avviene in regime di concorrenza e con conferimento della titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare ad evidenza pubblica.

Viene introdotto un periodo transitorio, in cui le Autorità d'ambito " possono affidare il servizio idrico integrato a società di capitale partecipate unicamente da EELL che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale" e l'ATO 3, prima dispone che SMAT s.p.a. e ACEA s.p.a. proseguano in via transitoria nella gestione esistente del servizio idrico integrato, poi affida alle stesse s.p.a. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale n. 3 relativamente ai territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società.

A seguito della richiesta dell'Autorità d'Ambito a SMAT s.p.a. e ACEA s.p.a. di presentare un progetto di riorganizzazione d'impresa e dell'attività di erogazione del servizio idrico integrato utile a realizzare per l'ambito n. 3 un unico gestore e dell'accordo stipulato fra le due società, l'Ato 3 nel 2007 ha accertato che SMAT S.p.A. è il gestore unico e ACEA S.p.a. è il gestore salvaguardato operativo. Pertanto ha esteso a SMAT la titolarità del rapporto giuridico di servizio pubblico anche nei territori dei Comuni precedentemente gestiti da ACEA che acquisiscano la qualità di soci SMAT entro il 28.2.2008.

Questo Comune con provvedimento del C.C. n. 18 del 10.06.2008 ha deliberato di sottoscrivere 1 azione della SMAT S.p.a. di valore nominale di € 64,55 dando atto che la Società è il gestore unico del servizio idrico integrato.

La Società SMAT opera nel campo del servizio idrico integrato attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di fonti diversificate di approvvigionamento idrico, impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati, impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane, reti di raccolta, depurazione e riuso e impianti di cogenerazione e recuperi energetici. Garantisce la qualità e la continuità del servizio in tutto il territorio servito, anche in caso di emergenza e assicura la costante salvaguardia delle risorse idriche e dell'ambiente.

La proprietà delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali resta in capo agli EELL.

Relativamente alla razionalizzazione, la SMAT ha in corso un processo di aggregazione delle Società del Gruppo e di riorganizzazione sviluppato sulla base di un Piano Industriale in fase di approvazione (nota della Società SMAT del 23.3.2015).

ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 848

Risultati d'esercizio: 2011 € 26.213.143 – 2012 € 23.268.607 – 2013 € 42.825.467

Fatturato: 2011 € 266.368.064 – 2012 € 268.658.031 – 2013 € 329.436.377

La Società SMAT S.p.A. esercita la propria attività nelle rispettive sedi legali e nelle unità locali operative di riferimento. La sede legale è a Torino, in Corso XI Febbraio, 14.

E' pertanto intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in tale Società.

3. Società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.

Relativamente all'iter della gestione del servizio idrico integrato, vale quanto riportato al punto precedente.

Questo Comune provvedimento del C.C. n. 9 del 30.03.2005 aveva deliberato di sottoscrivere 4 azioni della ACEA Pinerolese Industriale S.p.a. per un valore massimo di 1.000,00 euro individuando la stessa quale gestore del servizio integrato, sulla base del programma di riunificazione Smat/Acea e Sicea. Tuttavia, a seguito dell'accordo fra SMAT e ACEA, volto alla individuazione di un unico gestore del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale 3 " Torinese", l'acquisto delle quote veniva sospeso e il Comune di Bardonecchia è diventato socio di Acea soltanto dal 2012 con acquisto di n. 4 azioni del valore nominale di € 49,129 dando atto che la Società è il gestore salvaguardato operativo che continua ad erogare agli utenti le prestazioni del servizio idrico integrato per le sole fasi di attività e funzioni indicate nell'accordo sottoscritto con SMAT e come previsto dall'Autorità d'Ambito.

L'ACEA è un'azienda pubblica con due sedi operative, entrambe a Pinerolo.

I servizi di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nell'ambito del settore Acqua comprendono:

- Distribuzione
- Controllo di qualità
- Rete fognaria e depurazione
- Ricerca guasti e perdite
- Realizzazione impianti

Il Servizio Idrico Integrato si occupa della gestione per 61 comuni per un totale di 200.000 abitanti.

La rete di acquedotti gestita da Acea Pinerolese comprende anche **116 depuratori** e la rete fognaria per le acque di scarico. La rete su cui opera l'azienda è circoscritta tra Val Pellice, Pinerolese Pedemontano, Val Germanasca, Val Chisone e Val di Susa e si estende per quasi **2.000 km** lineari per l'acqua potabile.

Acea Pinerolese si occupa:

- Nell'ambito del settore energia della gestione delle reti di distribuzione del gas tramite la sua controllata al 100% Distribuzione Gas Naturale
- Nell'ambito del settore Ambiente, dell'intero ciclo di raccolta e smaltimento (attraverso la controllata Acea Ambiente srl) e trattamento rifiuti.

Fra le azioni di razionalizzazione ACEA prevede l'incorporazione delle società Acea Ambiente s.r.l. e Acea Power s.r.l. nella controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.a. (nota della Società ACEA del 24.3.2015).

ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 202

Capitale sociale: € 33.915.699

Patrimonio netto: 2011 € 46.600.897 – 2012 € 57.417.888 – 2013 € 57.149.766

Utile d'esercizio: 2011 € 379.182 - 2012 € 405.790 – 2013 € 37.795

Il Comune ha sottoscritto 1 azione ACEA che, seppur di modico valore costituisce sostanzialmente un doppione nel servizio idrico integrato, in quanto il gestore unico è la Società SMAT S.p.a. però, la società ACEA gestisce nella forma in house providing i servizi pubblici locali consentendo all'Ente locale socio un abbattimento dei costi nonché un controllo e conseguentemente la possibilità di intervento, sulla qualità dei servizi eventualmente resi.

E' pertanto intenzione dell'amministrazione, anche in considerazione dell'esiguità della spesa sostenuta (3 azioni pari ad € 49,129 cad) e della conseguente esiguità dell'introito in caso di richiesta di restituzione, mantenere la partecipazione in tale Società.

Conclusioni

Tutte le sopra elencate società, anche nel caso non siano imposte da legislazione vigente, partecipano alla produzione di servizi essenziali non dismettibili, giustificati dalla istituzionalità delle prestazioni e dalla necessità di gestione specializzata del patrimonio comunale. Esse pertanto risultano indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il loro mantenimento non comporta spese sul bilancio comunale, ad eccezione di quelle derivanti dall'espletamento di servizi . Pertanto la loro dismissione non comporterebbe comunque risparmi di spesa.

IL SINDACO
Prof. Roberto Borgis

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marcella Di Mauro